

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4724

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, MAGNALBÒ, BOSI,
MUNDI, MELE, CIONI, VALLETTA, DE LUCA Athos,
RIPAMONTI, SARTO, D’ALESSANDRO PRISCO,
SQUARCIALUPI, MAGLIOCCHETTI, NAVA, D’URSO,
FIRRARELLO, DENTAMARO, BRUNO GANERI, BERGONZI,
MASULLO, BORTOLOTTI, RUSSO SPENA, LUBRANO di
RICCO, ROBOL, ALBERTINI, MARCHETTI, MICELE,
MANCONI, CIRAMI, SALVATO, VIGEVANI, DANIELE GALDI,
PIERONI, PAROLA, MEDURI, LEONE, DUVA, PETRUCCI,
DIANA Lorenzo, DI BENEDETTO e RESCAGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2000

Istituzione di un fondo per i bambini-soldato e divieto di ar-
ruolamento dei minori di 18 anni nelle Forze armate italiane

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo le Nazioni Unite, nel mondo, in particolare in Africa e in alcune zone dell'Asia, ci sono attualmente 300.000 minori ingaggiati in ostilità, ragazzini e ragazzine molto spesso costretti con la forza ad arruolarsi nelle milizie irregolari o inseriti come «volontari», spinti dalla disperazione di una situazione di conflitto permanente. Altre centinaia di migliaia di minori sono poi arruolati negli eserciti regolari e irregolari e possono essere chiamati a combattere in ogni momento. Si tratta per lo più di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni o persino più giovani, anche in considerazione del fatto che in molti paesi non esistono documenti che ne indichino l'età.

In molti paesi afflitti da guerre civili i bambini soldato vengono spesso utilizzati per la logistica, ma possono essere anche coinvolti in situazioni di estremo pericolo, a controllare posti di blocco, come avanguardia nelle aree minate o a combattere, grazie anche alla facilità di impiego e alla disponibilità di armi portatili. Anche le bambine vengono reclutate, di solito come supporto e conforto alla truppa, ma anche come combattenti.

I bambini soldato diventano bersagli legittimi durante i combattimenti e non solo non godono più della protezione riservata ai civili, ma al contrario sono spesso considerati dalle popolazioni locali più pericolosi degli adulti perché sono più reattivi alle pressioni e hanno meno esitazioni a sparare: rischiano così di essere oggetto di ulteriore violenza. Alcool e droghe possono servire per dare coraggio ai bambini soldato e spesso vengono distribuiti con generosità.

Quando i conflitti finiscono, poi, i bambini soldato vengono abbandonati a se stessi, non potendo essere smobilitati come gli altri mi-

litari perché chi li impiega teme le conseguenze politiche di una simile pratica e cerca di nascondere il fatto di aver fatto combattere bambini e ragazzi. Le conseguenze dell'esperienza traumatica vissuta, sul fisico e sulla psiche di questi adolescenti, sono pesanti. Il loro reinserimento nella vita sociale è molto difficile anche perché spesso le famiglie e le comunità di origine non esistono più, dissolte dalla guerra, o li rifiutano.

Convinte che la comunità internazionale non debba più tollerare la drammatica situazione in cui si trovano molti bambini soldato, nel giugno 1986, diverse Organizzazioni non governative (ONG) internazionali hanno lanciato la Coalizione «Stop all'uso di bambini soldato!» che si batte per la proibizione in tutto il mondo del reclutamento e dell'impiego in conflitti armati di minori di 18 anni. Anche in Italia è attiva una Coalizione italiana affiliata a quella internazionale.

La questione dell'impiego di minori nelle forze armate regolari o irregolari si pone all'incrocio di molte questioni, che vanno dallo stato di conflittualità perenne in cui versano molti paesi soprattutto dell'Asia e dell'Africa, ma anche in Europa (in particolare Kosovo e Kurdistan turco, dove minori sono stati utilizzati dall'UCK e dal PKK), allo sfruttamento del lavoro minorile, che riguarda anche le forze armate regolari.

Dal punto di vista del diritto internazionale, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede all'articolo 38, comma 4, che «in conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parte adottano ogni misura

possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione». Anche lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, include tra i crimini di guerra il reclutamento e l'arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il farli partecipare attivamente alle ostilità.

Più recentemente, la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro lo sfruttamento del lavoro minorile, adottata ai Ginevra nel 1999 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148, comprende tra le forme peggiori di lavoro minorile il reclutamento forzoso o obbligatorio di minori di 18 anni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati.

In questo quadro di estrema gravità va segnalato che in molte legislazioni, anche di paesi europei e anche dell'Italia, è previsto il reclutamento di minori di 18 anni. Inoltre, nonostante l'esortazione del Segretario generale delle Nazioni Unite a non arruolare minori di 18 o addirittura di 21 anni nelle forze di pace dell'Organizzazione, anche ragazzi di 17 anni hanno partecipato a operazioni militari internazionali ONU.

In Italia, nonostante il progressivo ampliamento della tutela offerta ai minori contro tutte le forme di sfruttamento e di violenza e la tendenza ad allungare al massimo l'età dell'adolescenza, in cui si inserisce anche l'ipotesi di estendere l'obbligo scolastico fino ai 18 anni, e nonostante il regime giuridico generale non permetta ai minori di 18 anni di assumersi una serie di responsabilità come votare o guidare un'automobile, si consente a dei ragazzi di 17 anni di portare e utilizzare armi.

In base all'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è infatti possibile anticipare a 17 anni l'assolvimento dell'obbligo di leva.

Questo disegno di legge ha due obiettivi, entrambi necessari per dare avvio ad un im-

pegno concreto dell'Italia contro qualsiasi forma di reclutamento di minori: l'articolo 1 impedisce che minori di 18 anni, possano essere arruolati nelle Forze armate italiane, attraverso l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191. Questa norma aveva forse un senso quando i giovani, esaurito l'obbligo scolastico, entravano nell'età adulta e aveva lo scopo di far «guadagnare» un anno ai giovani che finalmente «militesenti» avrebbero potuto cominciare a lavorare. Oggi è quantomeno anacronistica. Secondo i dati forniti dal Ministero della difesa, nel 1999 sono stati 509 i giovani che si sono avvalsi di questa possibilità e nessuno di loro è stato mai inviato all'estero. Questo non significa che le implicazioni, anche per il futuro, del mantenimento in vigore di un dispositivo del genere non possano essere molte, anche in vista della progressiva professionalizzazione delle Forze armate.

Il divieto di arruolamento dei minori di 18 anni serve soprattutto a stabilire un principio e acquisterà ulteriore rilevanza al momento della dichiarazione irrevocabile riguardo all'età minima stabilita dall'ordinamento interno per il reclutamento che l'Italia dovrà fare, al momento della ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dei diritti del fanciullo, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000, che è auspicabile avvenga quanto prima; nella seconda parte del testo si dispone l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali, di un fondo permanente da utilizzare per interventi di recupero e di reinserimento sociale dei minori impegnati o reduci da esperienze di guerra, attraverso progetti di assistenza, di sostegno a quelle comunità che ne garantiscono l'inserimento, di formazione di operatori locali e di sensibilizzazione contro l'arruolamento e la partecipazione ai conflitti di minori (articolo 2). Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con le associazioni interessate e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno definite le aree

d'intervento, i progetti e le modalità della loro gestione, l'eventuale partecipazione a programmi promossi da organismi internazionali, le modalità di monitoraggio, supporto, assistenza e valutazione dei progetti

(articolo 3). La dotazione del fondo è di 10 miliardi all'anno (articolo 4). Il Ministro per la solidarietà sociale presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Divieto di arruolamento di minorenni)

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2

(Fondo per i bambini soldato)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, un fondo denominato «Fondo per i bambini soldato» destinato a interventi finalizzati alla reintegrazione nella vita familiare e nella loro comunità dei minori di 18 anni impiegati in ostilità nelle aree del mondo interessate da conflitti in corso o in fase di ricostruzione post-bellica, attraverso:

a) progetti di assistenza ai minori di cui al presente comma, inclusi l'accoglienza, la riabilitazione psicofisica, il reinserimento nel percorso scolastico, educativo e di formazione al lavoro;

b) progetti di sostegno delle comunità che garantiscano l'inserimento dei minori di cui al presente comma;

c) progetti di formazione di operatori locali in grado di condurre programmi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) progetti di sensibilizzazione contro l'arruolamento e la partecipazione ai conflitti di minori di anni 18.

2. Le eventuali disponibilità del fondo di cui al comma 1 non utilizzate nel corso del-

l'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3

(Decreto di attuazione)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con le associazioni interessate e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

- a) le aree geografiche d'intervento;
- b) i progetti e le modalità della loro gestione;
- c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi promossi da organismi internazionali;
- d) le modalità di monitoraggio, supporto, assistenza e valutazione dei progetti.

Art. 4

(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 2 è determinata in lire 10 miliardi annue per il triennio 2000-2002. Al conseguente onere, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Alla dotazione del fondo per gli anni successivi al 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

